

BGer 8C 620/2023 vom 9. November 2023

Bundesgericht, 2023-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_620_2023

FR: TF 8C 620/2023 du 9 novembre 2023

IT: TF 8C 620/2023 del 9 novembre 2023

Regeste

Assegno familiare (presupposto processuale) | Assegni familiari e assicurazione sociale cantonale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).

E. 1.2

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4).

E. 2.1

La Corte cantonale ha ritenuto che i ricorrenti potevano e dovevano essere al corrente dell'obbligo di informazione immediato nei confronti della Cassa in merito all'inizio di un'attività lavorativa. Tale dovere era stato espressamente indicato nella domanda di rinnovo - sottoscritta dai coniugi - e nella decisione di riconoscimento dell'assegno integrativo per il periodo in questione. I ricorrenti stessi ne erano al corrente, avendo inoltrato le buste paga a dicembre 2022 indicando "documenti che servono per i vostri calcoli" e avendo ammesso nella procedura cantonale che "la comunicazione [c'era] stata, con tempi non tempestivi". La buona fede non poteva pertanto essere riconosciuta e la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 andava confermata.

E. 2.2

I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale cantonale limitandosi a chiedere di essere temporaneamente dispensati dalla restituzione dell'importo dovuto, affermando di non essere in condizione di farlo a causa di una forte difficoltà economica dovuta all'attuale mancanza di un lavoro del marito. Tuttavia, così facendo, essi non spiegano - come dovrebbero - in che modo il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o conterrebbe accertamenti inesatti. Appare ad ogni modo opportuno rilevare che al consid. 5 della decisione su reclamo del 6 giugno 2023 (come esposto al consid. 1.3 della sentenza avversata) ai ricorrenti era già stata indicata la possibilità, alla relativa crescita in giudicato,

di trovare una soluzione di restituzione confacente alle loro disponibilità, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto. Al riguardo, i ricorrenti sono pertanto invitati a rivolgersi alla Cassa.

E. 2.3

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alle parti soccombenti (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.